



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Circolare n. **24/2006**

Roma, 6 giugno 2006

A

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI FEDERALI CENTRALI E
TERROTORIALI
- UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **nuova disciplina e trattamento delle indennità e rimborsi spese di trasferta sostenute per conto della Fitarco**

Con la presente si trasmette in allegato la nuova normativa in oggetto, approvata dal Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 27 maggio u.s..

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE INDENNITA' E
RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA
FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IN VIGORE DAL 01/06/2006

DELIBERATO DAL C.F. NELLA RIUNIONE DEL 27 maggio 2006 CON DELIBERA n. 45

DISPOSIZIONI GENERALI

Le spese sostenute per trasferte effettuate nell'interesse della Federazione (viaggio, vitto e alloggio) saranno rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, sulla base della documentazione giustificativa originale presentata (fatture - ricevute fiscali - biglietti di viaggio).

Per i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto le relative spese sono rimborsate con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione come di seguito indicato:

- 1) per i primi 500 KM; Euro 0,25 per ogni Km percorso
- 2) per i successivi KM; Euro 0,14 a chilometro.

L'importo dei sopra indicati rimborsi per chilometro percorso sarà aggiornato semestralmente dalla Segreteria Generale FITARCO.

Ogni trasferta dovrà essere preventivamente disposta dalla Federazione mediante convocazione o con preventiva autorizzazione. In caso contrario non si darà luogo ad alcun rimborso.

I rimborsi dovranno essere richiesti unicamente utilizzando l'allegato modello (uno per ciascuna trasferta) che dovrà essere compilato con la massima cura e inviato, corredato di tutta la documentazione in originale e di copia dell'autorizzazione alla trasferta, entro 30 giorni dal termine della missione. Le richieste pervenute oltre tale termine, salvo cause di forza maggiore, saranno disattese e restituite all'interessato.

DAL 1° GENNAIO 2003 ANCHE I RIMBORSI SUPERIORI A 77,47 € SONO ESENTI DALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. PERTANTO, NON DEVE PIU' ESSERE APPLICATA LA MARCA DA BOLLO DI €1,29.

La corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di responsabilità dell'interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio che deve essere calcolato in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo.

L'utilizzo dell'automezzo proprio é consentito previa autorizzazione della Federazione da richiedere con congruo anticipo servendosi del modulo predisposto.

1

COMPONENTI DEGLI ORGANI FEDERALI CENTRALI (Presidente, Consiglio federale, Collegio revisori conti)

SPESE DI VIAGGIO

ferrovia - nave - aereo

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato.

Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti.

auto propria

Per i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto le relative spese sono rimborsate con la corresponsione di un'indennità chilometrica di cui alle disposizioni generali scritte in premessa.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Presidente Federale

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare documentazione in originale intestata all'interessato (ricevuta fiscale) per il vitto e per l'alloggio.

Consiglio federale, Collegio dei Revisori dei Conti.

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare documentazione in originale intestata all'interessato (ricevuta fiscale) per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di euro 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

2

Tecnici federali legati alla FITARCO da un rapporto di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, ai tecnici ed istruttori non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€7.500,00 (art. 69 TUIR)**.

Sono rimborsate le spese di viaggio sostenute direttamente dal collaboratore per le trasferte effettuate da titolari di rapporti di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica (art.67 legge TUIR).

L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Federale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

Solamente nelle trasferte di una giornata é ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Federale

Possono essere rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di euro 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di €50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

3

TECNICI ED ISTRUTTORI

(con l'incarico di docenti degli stage di aggiornamento istruttori e membri di commissione di esame e formazione)

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, ai tecnici ed

istruttori non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€7.500,00**.

La disposizione di cui al comma precedente non può essere applicata ai titolari di partita IVA con codice di attività "istruttori e tecnici sportivi" i quali, come è noto, devono emettere fattura sia per la prestazione che per i rimborsi richiesti.

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di **€ 7.500,00** un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento del limite al fine di non incorrere nelle ritenute di legge.

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale.

L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Federale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

Solamente nelle trasferte di una giornata é ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Federale.

Possono essere rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di euro 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

4

ARBITRI E DIRETTORI TIRI

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, a detti soggetti non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€7.500,00 (Art. 69 TUIR)**.

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di **€ 7.500,00** un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento del limite al fine di non incorrere nelle ritenute di legge.

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

Solamente nelle trasferte di una giornata é ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Federale.

Possono essere rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di euro 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di €50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

5

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E PROGETTO (EX ART. 2222 CC E SEGUENTI)

Con decorrenza 1° gennaio 2001, l'articolo 34 della legge 342/2000 ha trasferito le collaborazioni coordinate e continuative dall'ambito dei redditi di lavoro autonomo (art. 50 TUIR) a quello dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 47 TUIR).

Tale modifica del trattamento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative non cambia soltanto le modalità di liquidazione dei compensi ma varia le modalità di rimborso delle spese di trasferta.

Riguardo ai rimborsi delle spese di trasferta erogati nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi si fa presente che sono rimborsabili, senza l'applicazione di ritenuta, le spese di viaggio, vitto e alloggio idoneamente documentate per trasferte **al di fuori del comune nel quale è situato il posto di lavoro** contrattualmente previsto o, in mancanza la sede della FITARCO o del Comitato regionale.

Non sono consentite indennità di trasferta o rimborsi forfettari ovvero ogni e qualsiasi tipo di compenso al di fuori di quanto contrattualmente previsto.

6

TECNICI, COLLABORATORI CON PARTITA IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA, fermi restando i limiti e le modalità di rimborso previsti per ogni categoria, si rende necessario evidenziare i seguenti trattamenti fiscali:

- Spese con fattura intestata alla Federazione: la Federazione provvederà al rimborso previa richiesta dell'interessato senza l'applicazione di IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.
- Indennità chilometrica: l'interessato dovrà emettere fattura applicando IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.
- Altre spese non giustificate con fattura intestata alla Federazione (tagliando autostradale, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ecc...): l'interessato dovrà provvedere all'emissione di fattura con IVA e ritenuta d'acconto allegando copia dei documenti di spesa. La documentazione di spesa in originale potrà essere utilizzata dal collaboratore quale costo relativo alla trasferta effettuata.

7

INDENNITA' DI TRASFERTA

Per gli incarichi svolti per conto e nell'interesse della Federazione, in relazione alle rispettive mansioni, è riconosciuta all'interessato un'indennità forfettaria di trasferta giornaliera (diaria) nelle misure sotto riportate.

Le indennità di trasferta forfettarie, saranno corrisposte solo su richiesta dell'interessato ed esclusivamente in presenza di manifestazioni sportive dilettantistiche e negli stages di preparazione connesse alle stesse, nelle misure massime di seguito indicate:

- a) ATLETI; Solo Atleti Senior squadre Nazionali; Euro 30,33 per ogni giorno di stage, euro 46,48 per ogni giorno di gara.
- b) ARBITRI; Per gli eventi Federali, le gare Nazionali ed Internazionali € 25,82 per ogni giornata gara, a carico della FITARCO.

Relativamente alle indennità di trasferta, si precisa che il trattamento fiscale è quello previsto dall'art.67 lettera m) e 69 comma 2 del TUIR.
